

Comune di Ponte di Piave

*Provincia di Treviso*Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1 Tel. 0422 858914/916 Fax 0422 857455 http://www.pontedipiave.com C.F. 80011510262

Prot. /1250

Ponte di Piave,

3 1 DIC 2020

P.I. 00595560269

ORDINANZA N. 27

OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 — svolgimento dell'attività di Commercio al dettaglio su aree pubbliche — MERCATO di Ponte di Piave del 02 gennaio 2021.

IL SINDACO

Visti:

- il DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale è stato sostituito il DPCM del 3 novembre 2020 con cui erano state introdotte ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 15 gennaio 2021;

Richiamata integralmente la propria Ordinanza n. 26/2020 del 16 dicembre 2020 prot.llo 16741;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 dove all'art. 1 dispone che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 06 gennaio 2021, sull'interno territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del DPCM 03 dicembre 2020 (zona rossa);

Richiamati:

- l'allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre" al DPCM 3 dicembre 2020 che al paragrafo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" (Mercati e mercatini degli hobbisti) disciplina le misure generali per la riapertura dei mercati;
- la lett. b) punto 3. dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 167 del 10.12.2020;

Considerato che in base all'allegato 9 sopra citato e all'ordinanza della Regione Veneto n. 167 del 10.12.2020, il Comune deve regolamentare la gestione dei mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro

localizzazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Richiamate le misure a carico del titolare di posteggio di cui al citato allegato 9;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1. <u>il Mercato di Sabato 02 gennaio 2021 è consentito esclusivamente alle attività per la vendita di</u> soli generi alimentari e florovivaistici cui all'art. 3 lett. B) del DPCM 03 dicembre 2020;
- 2. è confermato il piano di cui all'allegato "A" che troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale ed altre Associazioni di Volontari (Alpini etc) nonché dagli operatori commerciali presenti;
- 3. l'attività mercatale può essere svolta in tutti i mercati all'aperto che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;

DISPONE

- rimane comunque vigente l'ordinanza n. 26/2020 per quelle parti non in contrasto con il presente provvedimento;
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC, comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO dort.ssa Paola ROMA Piano per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dei DPCM 3 dicembre 2020 e dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 167 del 10.12.2020

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività in tutti i mercati e al chiuso è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

- 1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
- 2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
- 3. le corsie del mercato sono a senso unico;
- 4. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive;
- 5. il controllo degli accessi, il rispetto del divieto di assembramento e la verifica del corretto e uso della mascherina avverrà a cura della Polizia Locale anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
- 6. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
- 7. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
- 8. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale:

Sono a carico del titolare di posteggio le seguenti misure:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita:
- b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) per gli acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, si rende obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria, con riportata:

- la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi e la relativa perimetrazione;
- eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all'ingresso ed uno all'uscita, addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti.

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile (Alpini, Carabinieri in congedo etc) nonché dagli operatori commerciali presenti in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in

ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Disposizioni integrative ed applicative del presente piano.

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comando di Polizia Locale è autorizzato, qualora necessario, ad assumere i seguenti provvedimenti.

- a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale;
- e) posizionare la segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, nonché individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e sospendere la vendita di beni usati.

Misure di monitoraggio

Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascuna area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il

rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le presenti disposizioni, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area

